

Codice A1103A

D.D. 25 marzo 2025, n. 372

Ordinanza di archiviazione di illecito amministrativo ex art. 18 della L.r. 689/1981 per intervenuta pronuncia giudiziaria in correlato procedimento penale (Fasc. nn. 8 - 9 - 10 -11 FOR2020)



ATTO DD 372/A1103A/2025

DEL 25/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione di illecito amministrativo ex art. 18 della L.r. 689/1981 per intervenuta pronuncia giudiziaria in correlato procedimento penale (Fasc. nn. 8 - 9 - 10 -11 FOR2020)

Visti gli atti trasmessi con note del 12.03.2020 della Regione Carabinieri forestale Piemonte – Stazione di *omissis* a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* ed ivi residente in Via *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processi verbali nn. *omissis* elevati da Agenti di P.G., per i fatti constatati su di un appezzamento di un terreno privato del comune di *omissis*, è stato accertato, in data 06.03.2020, quanto segue:

- esecuzione di intervento selvicolturale in assenza di comunicazione semplice (P.v. 35/2020);
- sradicamento, nell'ambito dell'intervento di cui sopra, di alberi o ceppaie vive o morte (P.v. 36/2020) ;
- inosservanza dell'obbligo di conservare a tempo indefinito , nell'esecuzione dei tagli di utilizzazione e negli interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti, almeno un albero vivo e – ove presente – un albero morto ogni 5000 mq o frazione (P.v. 37/2020) ;
- divieto di taglio raso (P.v. 38/2020),

di cui agli artt. 13, 14 e 20 della L.r. 4/2009 e del correlato Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/2011).

Dato atto che a seguito dell'audizione richiesta dall'interessato, regolarmente tenutasi in data 11 febbraio 2025 e 24 marzo 2025, è emerso che, con sentenza del Trib. Ordinario di Cuneo n.*omissis* il sig.re *omissis* imputato per il correlato reato paesaggistico sulla medesima area, era stato assolto del reato a lui ascritto "*perché il fatto non sussiste*";

dato altresì atto che, nella motivazione della sentenza, lo stesso Giudice espressamente scriveva che "*tale attività ... è avvenuta nel pieno rispetto della normativa regionale di riferimento che all'art.*

20 L. r 4/2009 e all'art. 1, n. 2.2 D.P.G.R. 8/R 2011 consente appunto senza autorizzazione gli interventi selvicolturali che non comportino la trasformazione del bosco in area destinati ad usi diversi”;

tenuto conto della motivazione di cui sopra che, seppur non condivisa dall'Amministrazione, esporrebbe la stessa ad un consistente rischio di soccombenza in un nuovo eventuale giudizio avverso le ingiunzioni pecuniarie aventi ad oggetto gli illeciti amministrativi sopra richiamati;

tenuto altresì conto che con il sig.re *omissis* si è addivenuti comunque ad un accordo conciliativo, in sede di seconda audizione (tenutasi il 24 marzo 2025) per un secondo gruppo di verbali (tutti interessanti l'area del Comune di *omissis* - mappali vari, non oggetto del procedimento di cui alla richiamata sentenza del Tribunale di *omissis*) con l'impegno dello stesso al pagamento delle concordate sanzioni; verbale di seconda audizione e relativo accordo che qui espressamente si richiama secondo il disposto dell'art. 16 della L.r. 17/2023, c. 1 e 2;

considerata pertanto, per le ragioni sopra esposte, di non ritenere sussistenti le condizioni per procedere all'ingiunzione delle sanzioni per i sopra richiamati verbali;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- vista la legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la L.r. 17/2023, art. 16;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonché agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

